



**LINEE GUIDA**

**A.S. 2015-2016**

**SOMMARIO**

<b>1. Premessa</b> .....	pag. 2
<b>2. Quadro Regionale</b> .....	pag. 2
<b>3. Quadro Giuridico</b> .....	pag. 5
3.1 Normativa di riferimento.....	pag. 5
3.2 Competenze.....	pag. 6
<b>4. Indirizzi e criteri per il dimensionamento della rete scolastica</b> .....	pag. 7
4.1 Istituzioni scolastiche autonome .....	pag. 7
4.2 Composizione delle classi .....	pag. 8
4.3 Punti di erogazione del servizio .....	pag. 8
4.4 Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti .....	pag. 10
4.5 Tetto del 30% di alunni stranieri per classe .....	pag. 11
<b>5. Offerta formativa</b> .....	pag. 12
5.1 Programmazione della rete scolastica: principi e indirizzi.....	pag. 12
5.2 Formazione iniziale .....	pag. 13
5.3 Sistema formativo integrato .....	pag. 13
<b>6. Approvazione dell’offerta formativa e del piano di dimensionamento</b> .....	pag. 14
6.1 Procedura .....	pag. 14
6.2 Cronoprogramma .....	pag. 16

## 1. PREMESSA

Mai come in questi ultimi anni il processo di razionalizzazione della rete scolastica regionale e di programmazione dell'offerta formativa ha avuto un'importante ricaduta sul diritto all'istruzione inteso come valore costituzionale a cui dovrebbe fare riferimento tutta l'organizzazione scolastica.

Il quadro di riferimento cui si è ispirato il Titolo V rivisitato della Costituzione, infatti, nelle sue norme generali disegnava una *road map* ideale che volgeva al federalismo, chiarendo gli equilibri tra le diverse fonti giuridiche e il rapporto tra le competenze dei soggetti coinvolti non per una sterile nomenclatura di regole ma per attivare un vero percorso strategico nell'istruzione intesa come bene comune e pubblico di rilevanza, appunto, costituzionale e certamente di interesse nazionale. Da questo dipende anche la tenuta del nostro sistema scolastico e le preoccupazioni che sorgono non sono certamente astratte ma trovano concreto riscontro in un blocco sostanziale del percorso in cui le competenze regionali vengono sempre più sfumate da interventi statali tesi da un processo di restaurazione che coinvolge l'intero sistema. In effetti non poche sono state le pronunce della Corte Costituzionale in merito al neocentralismo che si sostanzia pure con una eliminazione progressiva dei finanziamenti e un sistema di ripartizione del personale senza evidenti regole chiare.

La Regione del Veneto, preso atto della progressiva riduzione dei finanziamenti riguardanti la scuola ma con lo scopo di concordare le varie esigenze provenienti dal territorio e con l'intento di salvaguardare il diritto all'istruzione, si è impegnata, con il contributo degli Enti territoriali, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) e delle parti sindacali a tutelare l'adempimento dell'obbligo scolastico.

L'organizzazione del sistema scolastico è infatti un fattore che incide direttamente sul complesso sistema scolastico e un procedimento che deve necessariamente tener conto di tutte le variabili in campo e che merita quindi un'attenta disamina da parte di tutti i soggetti interessati.

Pertanto, con riferimento alle competenze stabilite dal D.Lgs. 112/98, la Regione intende assolvere a tale compito definendo in via preliminare i criteri attuativi (linee guida) che forniranno le regole e gli indirizzi di riferimento per l'allocazione ottimale delle risorse da parte delle Istituzioni Scolastiche e degli Enti territoriali coinvolti.

L'intenzione è quella di garantire stabilità al sistema, prevedendo un dimensionamento delle reti scolastica ispirato ad una condivisa prospettiva di medio-lungo termine.

Con riferimento invece all'offerta formativa, richiamata la nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) prot. n. 0002828 del 20 dicembre 2013 che prevede la presenza dei Poli Tecnico – Professionali nei Piani di dimensionamento della rete scolastica Regionale, e ricordando *“l'intesa ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, della legge 4 aprile 2012, n. 35”* riguardante l'adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale, con specifico riferimento ai Poli Tecnico – Professionali e agli *“indirizzi per la realizzazione di un'offerta coordinata a livello territoriale”*, si ribadisce la necessità di un più stretto coordinamento tra Ufficio Scolastico Regionale (USR), la Regione, le Province e i Comuni con una più attenta contestualizzazione alle filiere produttive, alle professioni e ai centri di ricerca presenti sul territorio.

## 2. IL QUADRO REGIONALE

La Regione del Veneto ha deliberato il Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche con i seguenti provvedimenti: DD.G.R. n. 494/1999, 2859/1999, 364/2000 e 407/2000.

Dall'approvazione del primo Piano ad oggi le variazioni sono state molteplici, soprattutto nelle scuole di I ciclo (primarie e secondarie di I grado) e infanzia.

Le Amministrazioni locali, in sintonia con le Linee guida e le indicazioni formulate dalla Regione stessa con riferimento alla vigente normativa, hanno elaborato le loro proposte per la riorganizzazione scolastica.

Nel territorio regionale, esistono 5 istituti scolastici configurati come omnicomprensivi (di cui 4 definiti *“istituzioni educative”*), ovvero realtà al cui interno sono presenti sia scuole del primo che del secondo ciclo. Al fine di evitare elaborazioni che considerino tali istituti nel loro complesso impropriamente attribuiti ad un ciclo d'istruzione piuttosto che all'altro, dal momento che registrano l'iscrizione di studenti di diversi gradi di scuola, viene stabilito di non far rientrare le istituzioni in Tabella 1 tra quelle proposte nel seguito del presente documento.

Tabella 1. Regione del Veneto. Istituti omnicomprensivi presenti nel territorio regionale veneto e loro numero di studenti. Dati organico di fatto A.S. 2013-2014.

<b>Provincia</b>	<b>Num. studenti</b>
“Polo della Val Boite” di Cortina d’Ampezzo (BL)	581
Convitto nazionale per sordomuti “Magarotto” di Padova (PD)	0
Educandato “San Benedetto” di Montagnana (PD)	704
Convitto nazionale “M. Foscarini” di Venezia (VE)	1.112
Educandato “Agli angeli” di Verona (VR)	1.617
<b>Totale</b>	<b>4.014</b>

Le istituzioni scolastiche della Tabella 1 sono correttamente dimensionate sia secondo la recente normativa sull’autonomia scolastica, sia secondo l’ancora vigente D.P.R. 233/98. In particolare il “Polo della Val Boite” è ubicato in un comune classificato montano per cui, superando i 400 studenti, acquisisce autonomia scolastica. Fa eccezione il Convitto nazionale per sordomuti di Padova, il quale viene computato dal MIUR nel calcolo del numero totale di istituzioni scolastiche della Regione pur non registrando la presenza di alcuno studente; trattandosi di una tipologia particolare di scuola, essa non verrà presa in considerazione.

I dati relativi all’Anno Scolastico (A.S.) 2014-2015 sono stati elaborati a partire dai dati dell’organico di fatto dell’A.S. corrente (2013-2014), fornitici dall’USRV e tenendo conto del dimensionamento scolastico approvato con DGR n. 2827/2013 e DGR n. 45/2014. Prima di un’analisi numerica dei dati di seguito riportati in forma tabellare, si specifica che il calcolo del numero medio di alunni per istituzione scolastica per il prossimo anno scolastico, considerata la base informativa di partenza, si configura come “previsionale”.

Tabella 2. Regione del Veneto. Numero di istituzioni scolastiche per tipologia e per provincia per l’A.S. 2014-2015.

<b>Provincia</b>	<b>Direzioni didattiche</b>	<b>Istituti comprensivi</b>	<b>Totale I ciclo e infanzia</b>	<b>Scuole sec. di II grado</b>	<b>Totale complessivo</b>
Belluno		25	25	12	37
Padova	2	69	71	37	108
Rovigo		22	22	11	33
Treviso		66	66	38	104
Venezia		66	66	31	97
Verona		76	76	30	106
Vicenza		77	77	40	117
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>401</b>	<b>403</b>	<b>199</b>	<b>602</b>

Tabella 3a. Regione del Veneto. Evoluzione del numero di dirigenze per ciclo e per provincia. Dati AA.SS. 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015.

Provincia	I ciclo e infanzia				II ciclo			
	A.S. 2011-12	A.S. 2012-13	A.S. 2013-14	A.S. 2014-15	A.S. 2011-12	A.S. 2012-13	A.S. 2013-14	A.S. 2014-15
Belluno	30	30	26	25	12	12	12	12
Padova	85	75	72	71	39	39	39	37
Rovigo	23	23	22	22	14	12	11	11
Treviso	80	71	66	66	40	40	38	38
Venezia	81	74	66	66	37	36	31	31
Verona	87	79	76	76	32	32	31	30
Vicenza	95	82	77	77	41	41	40	40
<b>Totale</b>	<b>481</b>	<b>434</b>	<b>405</b>	<b>403</b>	<b>215</b>	<b>212</b>	<b>202</b>	<b>199</b>

Tabella 3b. Regione del Veneto. Evoluzione del numero complessivo di dirigenze per provincia. Dati AA.SS. 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015.

Provincia	A.S. 2011-12	A.S. 2012-13	A.S. 2013-14	A.S. 2014-15
Belluno	42	42	38	37
Padova	124	114	111	108
Rovigo	37	35	33	33
Treviso	120	111	104	104
Venezia	118	110	97	97
Verona	119	111	107	106
Vicenza	136	123	117	117
<b>Totale</b>	<b>696</b>	<b>646</b>	<b>607</b>	<b>602</b>

Tabella 4. Regione del Veneto. Dimensione media previsionale delle istituzioni scolastiche per ciclo e per provincia per l'A.S. 2014-2015.

Provincia	I ciclo e infanzia	Scuole sec. di II grado	Totale istituzioni scolastiche
Belluno	679,9	649,3	670,0
Padova	1.016,3	973,4	1001,6
Rovigo	782,9	894,4	820,0
Treviso	1.133,9	1.022,2	1093,1
Venezia	1.041,2	1.014,4	1032,6
Verona	991,3	1.114,1	1026,1
Vicenza	1.026,9	1.007,6	1020,3
<b>Totale</b>	<b>1.003,3</b>	<b>993,3</b>	<b>1.000,0</b>

Tabella 5a. Regione del Veneto. Evoluzione del numero medio di studenti per istituzione scolastica per ciclo e per provincia. Dati organico di fatto AA.SS. 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 e previsioni A.S. 2014-15.

Provincia	I ciclo e infanzia				II ciclo			
	A.S. 2011-12	A.S. 2012-13	A.S. 2013-14	A.S. 2014-15	A.S. 2011-12	A.S. 2012-13	A.S. 2013-14	A.S. 2014-15
Belluno	571,6	572,0	653,8	679,9	640,2	640,4	649,3	649,3
Padova	840,3	959,6	1.002,2	1.016,3	904,1	911,4	923,4	973,4
Rovigo	755,2	755,0	782,9	782,9	670,1	808,1	894,4	894,4
Treviso	924,8	1051,0	1.133,9	1.133,9	918,8	946,6	1022,2	1.022,2
Venezia	845,5	929,0	1.041,2	1.041,2	814,3	853,6	1014,4	1.014,4
Verona	858,9	954,1	991,3	991,3	996,0	1013,8	1078,2	1.114,1
Vicenza	829,7	964,5	1.026,9	1.026,9	946,8	961,8	1007,6	1.007,6
<b>Totale</b>	<b>835,7</b>	<b>931,6</b>	<b>998,4</b>	<b>1.003,3</b>	<b>883,2</b>	<b>912,2</b>	<b>978,5</b>	<b>993,3</b>

Tabella 5b. Regione del Veneto. Evoluzione del numero medio di studenti per il totale delle istituzioni scolastiche per provincia. Dati organico di fatto AA.SS. 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 e previsioni A.S. 2014-2015.

Provincia	A.S. 2011-12	A.S. 2012-13	A.S. 2013-14	A.S. 2014-15
Belluno	591,2	591,5	653,8	670,0
Padova	860,4	943,1	1.002,2	1001,6
Rovigo	723,0	773,2	782,9	820,0
Treviso	922,8	1013,4	1.133,9	1093,1
Venezia	835,7	904,3	1.041,2	1032,6
Verona	895,8	971,3	991,3	1026,1
Vicenza	865,0	963,6	1.026,9	1020,3
<b>Totale</b>	<b>850,4</b>	<b>925,2</b>	<b>998,4</b>	<b>1.000,0</b>

Tabella 6. Regione del Veneto. Numero di istituzioni scolastiche sottodimensionate per provincia per l'A.S. 2014-2015.

Provincia	< 600 studenti	< 400 studenti comuni in deroga
Belluno		4
Padova	3	
Rovigo	8	
Treviso	2	
Venezia	2	
Verona	3	
Vicenza	4	
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>4</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>26</b>	

### 3. QUADRO GIURIDICO

#### 3.1) Normativa di riferimento

Le fonti normative di riferimento sono le seguenti:

- art. 21 della Legge n. 59/1997 “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*”;
- D.M. 15 marzo 1997, n. 176;
- artt. 137-139 del D.Lgs. n. 112/1998 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- D.M. 24 luglio 1998, n. 331;
- il D.P.R. n. 233/1998 “*Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- art. 1 c. 632 della Legge n. 296/2006 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*”;
- art. 64 della Legge n. 133/2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”;
- D.P.R. n. 81/2009 “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- D.P.R. n. 89/2009 “*Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- DD.P.R. nn. 87, 88, 89/2010 di regolamento recanti norme per il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei;
- art. 19 della Legge n. 111/2011 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”;
- art. 4 c. 69 della Legge n. 183/2011 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*”;
- art. 12 della L. 128/2013 “*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*”;
- sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2009;
- sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 2011;
- sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012;
- nota MIUR del 20 dicembre 2013 prot. n. 0002828;
- D.P.R. n. 263/2012 “*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- Legge n. 56/2014 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;
- Circolare Ministeriale n. 36 del 10 aprile 2014 contenente istruzioni per l’attivazione dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello.

#### 3.2) Competenze

Con la Legge n. 59 del 1997 (cd. Bassanini) il legislatore ordinario ha avviato, a Costituzione invariata, come ricordato in premessa, il processo di riforma in senso federalista dell’ordinamento giuridico, delegando al Governo la facoltà di conferire, con propri decreti legislativi, funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e alle autonomie locali. Con il D.Lgs. n. 112 del 1998 sono state quindi devolute a Regioni, Province e Comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, funzioni amministrative che nell’ambito dell’istruzione si possono riassumere come di seguito descritto.

- Competenze dello Stato: criteri e parametri per l'organizzazione della rete scolastica; valutazione del sistema scolastico; determinazione e assegnazione risorse finanziarie e personale; scuole militari e corsi nell'ambito dei settori della difesa e pubblica sicurezza; scuole gestite da soggetti extracomunitari; conservatori, accademie, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA); scuole e istituzioni culturali straniere in Italia.
- Competenze delle Regioni: programmazione dell'offerta formativa, programmazione della rete scolastica, fissazione del calendario scolastico; erogazione di contributi a scuole non statali.
- Competenze di Province e Comuni: istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole; servizi handicap; uso edifici e attrezzature; sospensione d'urgenza delle lezioni; costituzione, controlli e vigilanza sugli organi collegiali della scuola a livello territoriale; educazione adulti; orientamento scolastico e professionale; realizzazione pari opportunità; supporto alla continuità didattica verticale e orizzontale tra gradi e ordini di scuola; interventi perequativi; prevenzione dispersione scolastica; educazione alla salute.

Questo assetto di competenze si è consolidato con la riforma del Titolo V della Costituzione a seguito della Legge Costituzionale n. 3 del 2001, che ha avviato, modificando l'art. 118 Cost., comma 1, il più ampio decentramento amministrativo.

Per quanto riguarda l'ambito delle competenze regionali in materia di dimensionamento scolastico si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2 luglio 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64 comma 4 lett. f) *bis* ed f) *ter* della L. n. 133 del 2008, nella parte in cui attribuisce allo Stato la competenza a definire, con propri regolamenti di delegificazione, "*criteri, tempi e modalità per le determinazione e l'articolazione dell'azione di dimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa*". Con detto pronunciamento, fermo l'assetto delle competenze indicato nella normativa di settore, è stato precluso alle fonti statali d'intervenire direttamente sulla programmazione della rete scolastica regionale.

Si ricorda inoltre che sull'assetto delle competenze in materia d'istruzione la Legge n. 56/2014 ha confermato tra le funzioni fondamentali delle province la "*programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale*" oltre che la "*gestione dell'edilizia scolastica*".

#### **4. INDIRIZZI E CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA**

##### **4.1) Istituzioni scolastiche autonome**

Il Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013, convertito dalla Legge n. 128 del 8 novembre 2013 prevede che "*a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5bis*" dell'art. 19 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111. "*Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5bis*".

La mancata stipula dell'accordo e la conseguente mancata predisposizione del Decreto Interministeriale comporterebbe il permanere delle disposizioni dei citati commi 5 e 5bis dell'art. 19 della Legge 111/2011 come modificato dalla Legge 183/2011, art. 4 comma 69, che stabilisce un numero minimo di alunni per autonomia scolastica pari a 600 (o 400 nei comuni per cui è prevista l'applicabilità della deroga), al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico (DS) e il Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), elementi questi che sostanziano l'autonomia scolastica.

Tanto premesso, per la determinazione del dimensionamento scolastico per l'A.S. 2015-2016 saranno considerati i seguenti parametri:

1. la consistenza delle sezioni di scuola dell'infanzia, dei plessi di scuola primaria, delle scuole coordinate, delle sezioni annesse o aggregate, delle sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
2. le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali dei bacini di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole con disponibilità di aule che rispettino le norme in materia di sicurezza, dell'agibilità delle vie di comunicazione, dei tempi di percorrenza delle stesse autonomie scolastiche.

Per quanto riguarda il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, si stabilisce quindi quanto segue:

- a) le istituzioni scolastiche devono essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, e non superare i 900, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo;
- b) per le istituzioni scolastiche site in piccole isole o in comuni montani il numero minimo degli alunni è ridotto a 400, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA;
- c) per gli istituti esistenti in aree ad alta densità demografica, per gli istituti comprensivi e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori e officine di alto valore tecnologico o artistico può non essere applicato il numero massimo di 900 alunni di cui al punto a), con l'indicazione per gli istituti comprensivi di non superare i 1.200 allievi e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado i 1.400 studenti, numero massimo che si ritiene ottimale per un'adeguata gestione degli istituzioni scolastiche, con riferimento sia al personale amministrativo riconosciuto entro le suddette soglie sia alla consistenza storica dei dimensionamenti fino ad ora approvati;
- d) per "piccole isole" si intendono tutte le isole eccetto la Sicilia e la Sardegna. Nel merito si rammenta il parere positivo espresso dalla Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR sulla delicata questione posta dal Comune di Venezia riguardante il riconoscimento dello *status* di "piccole isole" per Murano, Burano e Sant'Erasmus (nota MIUR AOODGPER 2812 del 20 marzo 2013; Legge 25 luglio 1952, n. 991, come integrata dalle leggi regionali);
- e) nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica deve essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi per le scuole del primo ciclo;
- f) l'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza, prioritariamente, tra istituti della medesima tipologia. Si procede all'unificazione di istituti di diverso ordine o tipo qualora, separatamente, non rientrino nei parametri di cui ai punti a) e b) che in tal caso assumeranno la denominazione di "Istituto di Istruzione Superiore" (IIS);
- g) nelle località che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.

#### 4.2) Composizione delle classi

La formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è regolamentata dal D.P.R. 81/2009 come illustrato in maniera sintetica nella successiva tabella.

Tabella 1. Parametri soglia per la costituzione delle classi secondo il D.P.R. 81/2009.

	Classi	Pluriclassi o classi articolate	Deroghe per comuni montani e piccole isole	Ulteriori deroghe (artt. 4, 5 e 7)
<b>Scuola dell'infanzia (art. 9)</b>	<b>18-26</b> (29 in casi di eccedenze)			Possibile deroga del 10% dei parametri se motivata.
<b>Scuola primaria (art. 10)</b>	<b>15-26</b> (27 in casi di eccedenze)	8-18	minimo per classe: 10	Non più di 20 iscritti con la presenza di alunni disabili (nel rispetto delle dotazioni organiche)
<b>Scuola secondaria di I grado (art. 11)</b>	<b>18-27</b> (28 in casi di eccedenze) (30 con sezione unica) (media iscritti $\geq 20$ per le II e III)	10-18	minimo per classe: 10	
<b>Scuola secondaria di II grado (artt. 16 e 17)</b>	<b>27-30</b> (25-30 con sezione unica) (media $\geq 22$ per le II, III, IV) (minimo 10 per le V)	minimo per gruppo minoritario: 12		Per le classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura (organizzate anche in pluriclassi) non si applicano i limiti minimi e massimi previsti.

#### 4.3) Punti di erogazione del servizio

L'esigenza di mantenere un'elevata qualità della scuola, non perseguibile con sedi scolastiche di piccolissime dimensioni, impone di prendere in considerazione nella pianificazione del dimensionamento i punti di erogazione del servizio scolastico. Per punti di erogazione del servizio scolastico si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, le scuole coordinate, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore. Riconfermando quanto ripreso dal regolamento recante "*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*" e quanto previsto dalle linee guida dei precedenti anni, i parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono i seguenti:

- i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 30 bambini;
- i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 50 alunni; nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di non meno di due corsi completi;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite in presenza di almeno 45 alunni;
- negli istituti di II grado, le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, nonché gli indirizzi di studio e le specializzazioni funzionanti nella medesima sede scolastica, sono costituite con non meno di 20 alunni con la previsione di un corso quinquennale.

Per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche sono stabiliti i seguenti parametri:

- i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini;
- i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 30 alunni;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite in presenza di almeno 36 alunni;
- le sedi coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede scolastica di scuola secondaria di II grado sono costituite con non meno di 20 alunni con la previsione di un corso intero.

Tuttavia, per ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate o nel caso in cui si preveda un incremento della popolazione scolastica nel rispetto dei parametri sopra indicati, è consentito di ridurre tali parametri in misura non superiore al 10%.

Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di istituzioni autonome e di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite

compensazioni a livello provinciale, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati.

Tabella 2. Sintesi delle soglie di minimo per il dimensionamento dei punti di erogazione del servizio.

	Soglia minima	Deroghe per comuni montani e piccole isole	Ulteriori deroghe
<b>Scuola dell'infanzia</b>	30 iscritti	20 iscritti	Possibile riduzione del 10% dei parametri se motivata (situazione eccezionale; previsioni di crescita demografica).
<b>Scuola primaria</b>	50 iscritti (almeno 2 corsi completi in centri ad alta densità demografica)	30 iscritti	
<b>Scuola secondaria di I grado</b>	45 iscritti	36 iscritti	
<b>Scuola secondaria di II grado</b>	20 iscritti con previsione di un corso quinquennale		Sono possibili sottodimensionamenti purché ci siano le apposite compensazioni a livello provinciale.

In particolare per quanto riguarda i parametri da seguire nella determinazione dei punti di erogazione del servizio, le amministrazioni dovranno tenere conto di alcuni criteri e principi. I Comuni, competenti per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, dovranno:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.).

Le Province, competenti per le scuole secondarie di secondo grado, dovranno:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nel Distretto Formativo di riferimento;
- verificare la consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori;
- considerare l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole/poli (liceali e tecnico-professionali).

Nella valutazione complessiva deve valere il principio di corrispondenza tra le classi previste in organico di diritto e quelle effettivamente costituite all'inizio dell'anno scolastico. Si può prevedere la possibilità di scostamento in misura non superiore al 10% rispetto ai limiti minimo e massimo di alunni per classe.

Le classi in cui sono presenti alunni disabili sono costituite di norma con un numero di alunni non superiore a 20 (la riduzione deve essere motivata in relazione alle particolari esigenze formative e al progetto educativo d'integrazione dei suddetti alunni disabili).

Anche per il secondo ciclo il dimensionamento dei punti di erogazione del servizio viene definito in relazione al numero di allievi che frequentano il punto di erogazione del servizio (plesso). Gli indirizzi verranno attivati negli istituti richiedenti soltanto se preliminarmente dimostreranno la reale possibilità di costituire almeno una classe. Del resto la normativa (Legge n. 133 del 6 agosto 2008, art. 64; Legge n. 189 del 4 dicembre 2008) definisce che gli indirizzi di studio (corsi) siano costituiti con la previsione di un corso quinquennale. Le linee di indirizzo regionale riprendono lo stesso parametro sottolineando che gli indirizzi sono costituiti con non meno di 20 alunni e la previsione di un corso intero.

#### 4.4) Centri Provinciali per l'Istruzione per gli Adulti (CPIA)

L'art 1 comma 632 della Legge n. 296 del 2006 (cd. finanziaria per il 2007) ha istituito i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) riorganizzando i Centri Territoriali Permanenti (CTP) per l'Educazione degli Adulti (EDA) ed i corsi serali, esistenti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in reti territoriali articolate su base provinciale. I CPIA sono stati quindi regolati dal D.M. 25 ottobre 2007. L'art. 64 comma 4 lett. f) della Legge n. 133 del 2008 ha delegato a un regolamento di delegificazione il riordino dell'assetto ordinamentale dei CPIA previsti dall'attuale normativa, compresi i corsi serali. Con successivo

D.P.R. n. 263 del 29 ottobre 2012 è stato quindi emanato il regolamento di riorganizzazione dei CPIA, il quale prevede che i centri, che costituiscono un istituzione scolastica autonoma, siano articolati in reti territoriali di servizio di norma su base provinciale per:

- erogare percorsi di primo livello (art. 2, comma 1);
- favorire organici raccordi tra i percorsi di primo livello e i percorsi di secondo livello; i CPIA devono stipulare (ai sensi del D.P.R. 275/99) accordi di rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado (istituti tecnici, istituti professionali e licei artistici) nell'ambito dei quali vengono costituite le Commissioni per la definizione del Patto formativo individuale (art. 5, comma 2);
- poter stipulare (ai sensi del D.P.R. 275/99) ulteriori accordi di rete con gli Enti Locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni, per l'ampliamento dell'offerta formativa (art. 2, comma 5).

Di seguito la Giunta regionale, con DGR n. 1438 del 6 agosto 2013, ha inteso porre le basi per la realizzazione dei futuri CPIA promuovendo un progetto pilota assistito da realizzarsi nell'A.S. 2013-2014 e ha dato mandato al Dirigente regionale della Direzione Istruzione di assumere tutti gli atti conseguenti per l'individuazione sia del/dei Comune/i in rete che della Provincia per l'attivazione, in accordo con l'USRV, di un progetto assistito dal MIUR per il Veneto; tutto ciò in relazione alle disponibilità deliberate da parte degli Enti Locali interessati e al personale scolastico che lo stesso USRV avrebbe potuto disporre.

Con Decreto Dirigenziale n. 386 del 30 ottobre 2013 si è individuata la rete di tutti i 9 CTP della Provincia di Treviso per la realizzazione del progetto assistito in Veneto: con capofila il CTP di Asolo, la rete dei CTP e delle scuole serali della Provincia di Treviso ha assunto la denominazione di "Centro per l'istruzione degli adulti di Treviso".

Il 10 aprile 2014 il MIUR ha pubblicato le Linee Guida per i CPIA, che dovrebbero definire il passaggio al nuovo ordinamento dell'istruzione degli adulti, così come previsto nell'art. 11, comma 10 del D.P.R. n. 263/2012. Le Linee Guida sono state redatte sulla base delle proposte elaborate dal Gruppo Tecnico Nazionale per l'Istruzione degli Adulti istituito con Decreto Dipartimentale n. 6 del 5 marzo 2013 e successive integrazioni e modifiche.

Sempre in data 10 aprile 2014 è stata emanata anche la Circolare Ministeriale n. 36 sull'avvio dei CPIA dal prossimo A.S. 2014-2015, prevedendo che gli USR possano disporre l'istituzione dei Centri previa verifica della sussistenza di alcune condizioni quali:

- l'esplicita previsione nelle delibere regionali dell'offerta formativa, in cui sia compresa l'indicazione dei CTP e delle scuole carcerarie che confluiscono nei CPIA;
- l'individuazione della sede amministrativa;
- l'attribuzione del codice meccanografico;
- l'accertamento che l'effettiva consistenza della popolazione scolastica non sia inferiore a quella prevista dalla normativa vigente (atteso il permanere anche per l'A.S. 2014-2015 delle disposizioni di cui ai commi 5 e 5bis dell'art. 19 della Legge n. 111/2011 come modificato dalla Legge 183/2011, art. 4, commi 69 e 70).

In considerazione del fatto che lo stesso D.P.R. 263/2012 prevede che i CTP EDA e i corsi serali del previgente ordinamento cessino di funzionare il 31 agosto 2015, la Giunta regionale si è attivata con nota del 15 maggio 2014 prot. 210517 indirizzata agli Assessori all'Istruzione delle Province del Veneto, ai Dirigenti degli UST del Veneto e alla Direzione Generale dell'USRV con le seguenti indicazioni:

- rilevazione della possibilità di individuare le sedi dei nuovi CPIA, già per l'A.S. 2014-2015 (ferme restando le competenze di Province e Comuni in merito alla programmazione della rete scolastica, così come previste dal D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, fra l'altro confermato con Legge n. 56 del 7 aprile 2014, e secondo quanto stabilito dalle linee guida di cui alla DGR n. 1012 del 18 giugno 2013);
- invito a ciascuna Provincia, valutata la consistenza numerica studentesca dei CTP, come rilevata dall'USRV, a convocare in maniera congiunta le proprie Commissioni di Distretto Formativo (CDF), interessando tutti i Comuni del territorio, al fine dell'individuazione della sede principale e dei punti di erogazione del servizio dei costituenti CPIA.

In base alle risposte pervenute la Regione si attiverà a breve per l'individuazione degli eventuali nuovi centri provinciali per l'istruzione degli adulti nelle province che risponderanno a tutti i requisiti necessari per il loro avvio già dall'A.S. 2014-2015.

#### 4.5) Tetto del 30% di alunni stranieri per classe

L'intensa presenza di alunni stranieri nella Regione del Veneto, connessa al forte tasso di immigrazione in gran parte stanziale, specie in talune province in cui il fenomeno è più significativo, comporta la percezione dell'amplificarsi dell'emergenza educativa fondata anche su elementi oggettivi che enfatizzano nella realtà critiche il fenomeno. Si pone quindi il problema del numero di alunni stranieri "sostenibile" per le classi, in modo da conservare una situazione di sostanziale equilibrio. La Circolare Ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010 prevedendo che *"il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio"*, annuncia anche una serie di deroghe (di competenza del Direttore generale dell'USR) che riguardano:

- alunni stranieri nati in Italia che abbiano una adeguata competenza della lingua italiana;
- risorse professionali e strutture di supporto (offerte anche dal privato sociale) in grado di sostenere fattivamente il processo di apprendimento degli alunni stranieri;
- il consolidamento di esperienze attivate da singole istituzioni scolastiche che abbiano negli anni trascorsi ottenuto risultati positivi (documentate, ad esempio, anche dalle rilevazioni Invalsi);
- ragioni di continuità didattica di classi già composte nell'anno trascorso;
- stati di necessità provocati dall'oggettiva assenza di soluzioni alternative.

Sul tema si rimanda inoltre alla Circolare Ministeriale n. 4233 del 19 febbraio 2014, avente ad oggetto "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri", che al punto 2.3 intitolato "La gestione delle iscrizioni" prevede che *"per garantire, di norma, il rispetto del limite del 30% delle iscrizioni nei singoli istituti scolastici, gli uffici scolastici regionali devono promuovere azioni mirate a regolare i flussi delle iscrizioni attraverso apposite conferenze di servizio dei dirigenti scolastici interessati ed intese tra scuole ed enti territoriali competenti per predisporre una gestione coordinata delle iscrizioni dei minori stranieri coinvolgendo prefetture, province, comuni"*.

Nella considerazione che, lungi dall'essere un fattore di discriminazione, i principi che presiedono alla distribuzione degli alunni sono il frutto di un'approfondita e decennale riflessione, la Regione, uniformandosi a quanto previsto dalla succitata norma, invita gli Enti locali e le istituzioni scolastiche ad operare in sinergia per dare vita a dei piani territoriali grazie ai quali possano essere adottate misure efficaci che permettano una equilibrata inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ogni classe.

## 5. OFFERTA FORMATIVA

### 5.1) Programmazione della rete scolastica: principi e indirizzi

Con riferimento alla pianificazione dell'offerta formativa sul territorio, per l'A.S. 2015-2016 vengono formulati i seguenti indirizzi:

1. ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 29 ottobre 1998, punto 5.3, nel formulare i piani di offerta formativa saranno valutati i caratteri che rivestono importanza ai fini economici e sociali, dando priorità alle situazioni che presentano validi rapporti con gli stessi; potrà essere assicurata la presenza, in ciascuna area, di strutture scolastiche che possano attivare corsi ad alta specializzazione, in corrispondenza di particolari destinazioni socio-economiche di quel territorio, anche al fine di favorire la costituzione di percorsi formativi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area;
2. le proposte di piano dell'offerta formativa saranno messe a punto tenendo conto dell'esperienza didattica e del profilo culturale proprio delle diverse istituzioni scolastiche e coinvolgendo nelle sedi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale gli *stakeholders* della scuola, nell'ottica dell'interrelazione fra programmazione dell'offerta e organizzazione della rete scolastica;
3. i piani di offerta formativa dovranno essere la risultanza di un "patto formativo" con gli *stakeholders* della scuola e quindi consentire opportunità di interazione-cooperazione sistematica tra sistema formativo, da un lato, e mondo del lavoro, risorse culturali e sistema della ricerca, dall'altro, in sintonia e in raccordo con le innovative proposte di azioni sviluppate nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo; in tale prospettiva si inquadrano le esperienze di Alternanza Scuola – Lavoro, nelle diverse forme possibili;

4. i piani di offerta formativa saranno sostenuti da adeguate azioni di orientamento sia informativo che didattico.

Nella proposta di programmazione dell'offerta formativa del proprio territorio si raccomanda alle Amministrazioni provinciali di tenere presente la necessità di applicare alcuni principi:

- il principio di efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell'offerta;
- il raccordo stretto fra programmazione territoriale ed esigenze dell'edilizia scolastica;
- il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- l'attenzione alle criticità emergenti (rischio di dispersione scolastica, aumento iscritti stranieri, aumento studenti in situazione di handicap).

I nuovi indirizzi da attivare dovranno:

- risultare utili e originali con valenza pertanto innovativa e attuale, in base cioè ad analisi mirate, nell'ambito di riferimento, in quanto assenti o necessari alla piena soddisfazione delle esigenze del Distretto Formativo e non in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe;
- risultare coerenti con l'offerta formativa esistente, anche nell'ottica dello sviluppo di poli liceali da un lato e poli tecnico-professionali dall'altro; possono essere richiesti ed attivati indirizzi di ordini diversi solo se riferiti alla creazione di un "campus" (viene definito campus un'area territoriale dove è presente una pluralità di tipologie di istituti, settori e indirizzi diversificati cui riferisce lo stesso insieme di servizi);
- risultare compatibili con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo;
- presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe nell'A.S. 2014-15 atti a garantire l'attivazione della stessa e il mantenimento dell'indirizzo negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/2009;
- provenire da istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900; sono ammesse deroghe a fronte di adeguate motivazioni con il preventivo accordo della Provincia e dell'Ufficio Scolastico Territoriale (che rappresenta l'USRV nell'ambito della Commissione di Distretto Formativo), anche nel caso di creazione di "campus".

Costituisce criterio di preferenza la sostituzione con un nuovo indirizzo di uno preesistente nel medesimo ambito.

Gli indirizzi presenti nell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche saranno soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione su ricognizione dell'USRV.

## 5.2) Formazione iniziale

Dall'A.S. 2010-2011 è entrata in vigore la riforma complessiva del secondo ciclo di istruzione e formazione, che si articola in percorsi di istruzione di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di competenza regionale. È possibile quindi, al termine del primo ciclo, assolvere l'obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sia nei percorsi di istruzione quinquennale, sia nei percorsi di IeFP triennali o quadriennali.

Per garantire quindi il principio di efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell'offerta e la valenza innovativa e l'attualità degli indirizzi da realizzare bisognerà confrontarsi anche con la realtà della formazione iniziale presenti nel territorio.

I percorsi di IeFP sono regolamentati nei livelli essenziali dal Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

Fin dall'attivazione della prima sperimentazione dei percorsi triennali il Veneto ha inteso fare della formazione iniziale un canale formativo specifico, autonomo e con pari dignità rispetto alla proposta formativa della scuola. Ciò ha portato alla creazione di un modello di percorso realizzato integralmente presso gli Organismi di formazione accreditati per l'ambito dell'obbligo formativo. Attualmente operano nel Piano annuale di formazione iniziale a finanziamento n. 58 Organismi di Formazione accreditati articolati in 103 Centri di formazione professionale, dislocati in tutto il territorio regionale.

I percorsi di IeFP vengono attuati in misura minore anche nei Piani formativi di alcune Province, attraverso 6 Centri di formazione ex regionali trasferiti alle Amministrazioni Provinciali in base all'art. 137 L.R. 11/2001.

La riforma degli istituti professionali di Stato, attuata con D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, ha introdotto anche per questa tipologia di istituto scolastico la possibilità di realizzare in via sussidiaria i percorsi triennali di istruzione e formazione e il 13 gennaio 2011 la Regione Veneto, prima in Italia, ha siglato con l'USRV l'Accordo territoriale per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di IeFP negli istituti professionali del Veneto.

Considerato quindi che le finalità dell'offerta sussidiaria – come individuate dall'art. 1 dell'Accordo del 13 gennaio 2011 tra Regione del Veneto e USR – sono quelle di *“integrare, ampliare e differenziare il piano dell'offerta formativa per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione realizzato dagli Organismi formativi accreditati, nell'ottica della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica”*, si ritiene opportuno, in ragione di ciò e in presenza di una raccolta iscrizioni già chiusa, che l'offerta presente sul territorio venga valutata complessivamente, nella considerazione che una presenza eccessiva di corsi proposti per la stessa figura nella stessa area geografica, non sostenuti da un numero sufficiente di richieste di iscrizione, impedendo il raggiungimento dei numeri minimi richiesti per l'avvio degli interventi, possa favorire forme di dispersione scolastica.

### **5.3) Sistema formativo integrato**

La Riforma del secondo ciclo del sistema scolastico italiano va nella direzione di una sempre maggiore integrazione con le altre componenti della società nella quale la scuola è inserita, con particolare attenzione al mondo del lavoro e alla concreta possibilità di inserimento in prospettiva dei giovani nei percorsi lavorativi.

In sintonia con la priorità nazionale legata all'entrata dei giovani nel mondo del lavoro, la Regione del Veneto (DGR n. 1675 del 18 ottobre 2011) si è attivata individuando strumenti atti a favorire l'occupazione giovanile attraverso da una parte il rilancio della cultura tecnica e dall'altra rafforzando i rapporti tra le istituzioni scolastiche e le imprese attraverso la realizzazione di esperienze di Alternanza Scuola – Lavoro.

In questo ambito, nell'anno 2014, si stanno concludendo 2 esperienze iniziate nell'anno 2013, denominate come *“laboratori della conoscenza”* e *“l'istituto tecnico come prima impresa”* attraverso le quali si è inteso dare la possibilità ai giovani di sviluppare i propri talenti per riconoscere e comprendere le innovazioni che l'evoluzione della scienza e della tecnica produce ed essere in grado di applicarle nel mondo del lavoro e delle professioni, cercando di rinforzare le competenze di base nell'allievo e svilupparne le competenze trasversali. In questo contesto l'impresa è riconosciuta come luogo di formazione, anche formale, in quanto il lavoro è una componente del percorso didattico e viene percepita dallo studente come un attore importante per lo sviluppo della persona e dell'economia.

Durante il corrente anno, poi, con l'obiettivo di ridurre l'abbandono scolastico e nello stesso tempo aumentare l'istruzione superiore, nella logica di favorire l'entrata dei giovani nel mondo del lavoro, ha avuto inizio un'attività, individuata come *“Move for the future”*, rivolta a studenti inoccupati/disoccupati che a settembre 2013 hanno iniziato la classe terza e quarta del secondo ciclo dell'istruzione del Veneto, con l'intento di favorire l'acquisizione o l'approfondimento di una lingua straniera, attraverso percorsi formativi mirati che contemplino una metodologia di alternanza tra approfondimenti tradizionali e formazione in contesti extrascolastici.

Nell'ottica di favorire una nuova alleanza tra mondo dell'istruzione, della formazione professionale e del mercato del lavoro si sono costituiti, per il precedente triennio, con DGR. n. 4204 del 29 dicembre 2009 e DGR n. 1802 del 13 luglio 2010, dando così attuazione concreta a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, n. 6 Istituti Tecnici Superiori (ITS) assumendo la forma giuridica di Fondazione di partecipazione.

Il nuovo *“Piano regionale di programmazione 2013-2015”* è stato adottato con DGR n. 1010 del 18 giugno 2013; con tale provvedimento di programmazione, si è inteso da un lato rafforzare i corsi già attivati nel precedente triennio 2010-2012, che hanno dato prova di utilità per il sistema delle imprese e dall'altro promuovere in via sperimentale nuovi corsi innovativi, in particolare nelle due importantissime e innovative Aree Tecnologiche attualmente *“scoperte”* (la n. 3 - *“Nuove tecnologie per la vita”* e la n. 6 - *“Tecnologie dell'informazione e della comunicazione”*) e, considerata la naturale vocazione del territorio veneto verso comparti produttivi storici, nei due settori del vetro e dell'oro.

Con il Piano, la Giunta regionale, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di competenza per il triennio 2013-2015, ha inteso, a livello generale:

- rendere più stabile e articolata l'offerta dei percorsi finalizzati a conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere alla richiesta di tecnici superiori;
- promuovere l'istruzione tecnica e professionale nell'ambito della filiera tecnica e scientifica, attraverso la costituzione degli ITS, con la possibilità di creare poli tecnico professionali;
- valorizzare i programmi di intervento multiregionali, volti a valorizzare le complementarità tra le filiere produttive dei territori interessati;
- rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica;
- promuovere l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie.

## 6. APPROVAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEL PIANO DEL DIMENSIONAMENTO

### 6.1 Procedura

Al fine di consentire l'adeguata assegnazione degli organici alle Regioni, la Regione del Veneto delibera l'offerta formativa e i piani di dimensionamento della rete scolastica con due distinti atti, in particolare:

- con deliberazione di Giunta sarà approvato il piano regionale dell'offerta formativa acquisendo i provvedimenti motivati provenienti dalle Province, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali adottati dalla Regione;
- con deliberazione di Giunta sarà adottato il piano regionale del dimensionamento della rete scolastica.

I soggetti coinvolti nell'iter di approvazione, ciascuno con le proprie competenze e se previsto, sono i seguenti:

- l'Amministrazione regionale;
- le Amministrazioni provinciali;
- le Amministrazioni comunali;
- le Commissioni di Distretto Formativo.

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 29 ottobre 1998, le Commissioni di Distretto Formativo ("ambito"), Allegato A) punti 2.1, 2.2, 5.1 costituiscono un organismo consultivo e concertativo.

In esse sono presenti:

- il Presidente della Provincia (o suo delegato) con funzioni di coordinamento;
- i Sindaci dei Comuni ricadenti nel Distretto Formativo (o loro delegati); qualora le istituzioni scolastiche si trovino in distretti formativi diversi, va inoltrato l'invito a presenziare la Commissione a tutti i Sindaci (o i delegati) dei distretti formativi interessati;
- un rappresentante dell'USR.

Sono invitati, senza diritto di voto, in rappresentanza delle categorie economiche e delle parti sociali, un delegato della Commissione Provinciale del Lavoro, istituita a norma della L.R. 3/09, i rappresentanti delle componenti sindacali di categoria ed il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti. I Dirigenti scolastici possono, se ritenuto necessario, essere invitati al solo fine di illustrare specifiche problematiche attinenti a propri istituti.

Della data di convocazione delle Commissioni di Distretto Formativo sarà data comunicazione alla Giunta regionale – Sezione Istruzione, che potrà indicare un proprio rappresentante al fine di presenziare ai lavori di dette Commissioni con la finalità, prevista peraltro dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 29 ottobre 1998 punto 7.2, di *"mettere a disposizione ogni informazione utile alla programmazione del servizio scolastico sul territorio, a supporto del processo decisionale"*.

Il parere obbligatoriamente espresso dalle Commissioni di Distretto Formativo deve avere una motivazione unitaria di sintesi delle opinioni espresse, risultare verbalizzato e contenere in modo chiaro le opzioni scelte.

Ai fini della validità della Commissione di Distretto Formativo devono essere presenti il rappresentante della Provincia e quello dell'USR; le decisioni verranno adottate a maggioranza semplice dei presenti, considerato in particolare il parere del rappresentante della Provincia e quello dell'USR e ciò deve risultare agli atti. L'invito alla partecipazione ai lavori della Commissione sarà inoltre rivolto a tutti i Sindaci interessati.

Le Commissioni di Distretto Formativo vengono convocate per valutare ed esprimere parere relativamente a questi aspetti:

- proposte pervenute dagli istituti di II grado per la nuova offerta formativa;
- dimensionamento di istituzioni scolastiche del II ciclo;
- dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia che coinvolgono distretti scolastici diversi.

Le determinazioni da inviare alla Regione al fine della valutazione e dell'approvazione della nuova offerta formativa e del nuovo assetto della rete scolastica devono essere le seguenti:

- per le richieste di nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni è richiesta una deliberazione di Giunta Provinciale, previo parere favorevole della Commissione di Distretto Formativo;
- per il dimensionamento di istituti del II ciclo è richiesta una deliberazione motivata di Giunta Provinciale, acquisito il parere favorevole della Commissione di Distretto Formativo;
- per il dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia insistenti sul territorio di un unico distretto scolastico è necessaria una deliberazione motivata di Giunta Comunale di ciascuno dei comuni coinvolti nell'operazione di dimensionamento;
- per il dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia insistenti sul territorio di distretti scolastici diversi, dopo aver ricevuto il parere favorevole della Commissione di Distretto Formativo, sono necessarie sia una deliberazione motivata di Giunta Provinciale che prenda atto di quanto stabilito dalla Commissione di Distretto Formativo sia le deliberazioni di Giunta Comunale dei comuni coinvolti nel dimensionamento.

Con riferimento all'offerta formativa, le richieste di nuovi indirizzi, articolazioni e opzioni debbono anche contenere:

- a) il parere espresso dalla componente scolastica (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto e Dirigente scolastico);
- b) il parere dell'Amministrazione provinciale.

È inoltre opportuno supportare tali richieste prevedendo:

1. descrizione dell'istituzione scolastica che richiede l'attivazione dell'indirizzo di studio ed il trend degli iscritti almeno degli ultimi 5 anni;
2. descrizione dell'indirizzo di studi che si richiede di attivare;
3. descrizione del distretto formativo: popolazione residente e andamento demografico; caratteristiche geografiche; offerta scolastica superiore presente; riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
4. possibilità di sbocco occupazione che il titolo di studio potrebbe offrire con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
5. presenza nello stesso distretto o in ambito provinciale o regionale di un analogo indirizzo verificando possibili effetti di concorrenzialità o di dispersione dell'offerta, anche relativamente ai percorsi di IeFP;
6. eventuale verifica di un surplus di richieste su un analogo corso attivato sul territorio;
7. oneri economici per sostenere l'attivazione dei nuovi percorsi formativi in relazione alle risorse umane, alle strutture, alle strumentazioni e legati all'offerta di servizi di trasporto del territorio.

Le determinazioni degli Organi competenti – comunali per le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I grado, per le direzioni didattiche e gli istituti comprensivi, provinciali per le scuole secondarie di II grado – sono inviate dagli stessi alla Giunta regionale, secondo la tempistica indicata in calce al presente documento. Gli atti relativi al dimensionamento della rete scolastica, inoltrati dai Comuni o dalle Province, dovranno registrare il consenso di tutti i soggetti interessati.

Trattandosi di un parere obbligatorio ma non vincolante la Giunta regionale si riserva di approvare le proposte pervenute. Qualora intervenissero elementi di fatto, valutazioni di carattere generale che evidenzino un discostamento dalle presenti linee guida, nonché successivi interventi normativi idonei a modificare il quadro generale di riferimento, tutto ciò potrà produrre una non accettazione delle proposte che sarà adeguatamente motivata nella determinazione finale.

**6.2 Cronoprogramma**

Eventuale presentazione delle proposte alle Province	entro il 22 settembre 2014
Pareri delle Commissioni di Distretto Formativo	entro il 13 ottobre 2014
Determinazioni degli Organi comunali e/o provinciali sulla nuova offerta formativa e invio alla Regione	entro il 31 ottobre 2014
Adozione della Delibera di Giunta regionale sulla nuova offerta formativa	entro il 25 novembre 2014
Determinazioni degli Organi comunali e/o provinciali sul dimensionamento della rete scolastica e invio alla Regione	entro il 29 novembre 2014
Adozione della Delibera di Giunta regionale sul dimensionamento della rete scolastica	entro il 31 dicembre 2014